

8.2.7.3.3. 7.3 Installazione, miglioramento ed espansione di infrastrutture a banda larga

Sottomisura:

- 7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online;

8.2.7.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi evidenzia per le aree rurali con problemi di sviluppo, oltre ad una copertura incompleta della banda larga, la presenza di tassi di informatizzazione, siti web ed e-commerce molto bassi rispetto alle aree rurali ad agricoltura intensiva e alle aree rurali intermedie, prevedendo al contempo l'opportunità di colmare, attraverso lo sviluppo delle TIC, lo svantaggio dato dalla distanza.

In Italia, per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale europea, è stata elaborata la Strategia per la crescita digitale 2014-2020 e la Strategia nazionale per la banda ultra-larga del 3 marzo 2015, che pone per il 2020 l'obiettivo di una copertura di almeno il 50% (e fino all'85%) della popolazione con una connettività ad almeno 100 Mbps e la totalità della popolazione coperta ad almeno 30 Mbps. In particolare la Strategia prevede una copertura ad almeno 30 Mbps nelle aree a fallimento di mercato che sono zone C e D (in particolare C2 e D) eligibili per il FEASR. Nelle zone C (in particolare C1) esistono anche importanti distretti industriali che sono interessati dall'intervento del FESR per il raggiungimento della copertura di connessione ad almeno 100 Mbps di velocità.

In questo ambito, tramite un Accordo di programma quadro e una convenzione operativa sottoscritte da MISE (Ministero Sviluppo Economico) e Regione Toscana, il progetto nazionale Banda Ultra Larga è finanziato in Toscana dal FEASR tramite il PSR, dal FESR tramite il POR-CreO e co-finanziato dal MISE per assicurare il raggiungimento degli obiettivi dichiarati nei documenti strategici e nell'A.d.P.

Nelle aree rurali classificate C e D, come previsto dall'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, il FEASR interviene prioritariamente nei comuni di piccole e medie dimensioni a più bassa densità abitativa che, con la zonizzazione adottata in Toscana, vengono identificati come comuni classificati D e C2.

Sempre in coerenza con l'A.d.P., nel corso dell'attuazione del progetto, una volta creata l'infrastruttura principale, l'A.d.G. valuterà la necessità di coprire anche l'ultimo miglio nel caso di accertato fallimento del mercato.

Infatti, le aree C2 e D sono individuate come "aree bianche", nelle quali cioè i servizi di banda larga per imprese e cittadini o non esistono, o sono diffusi in modo insufficiente, oppure offrono velocità di connessione insufficienti.

La sottomisura risponde al fabbisogno (n.17) "incremento delle possibilità di accesso alle nuove T.I.C. da parte della popolazione rurale", contribuendo prioritariamente alla focus area 6(c) "promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali" e secondariamente alla focus area 6(b) "stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali".

Inoltre, contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo trasversale "innovazione" attraverso l'azione di diffusione della banda ultralarga nelle aree rurali interessate dalla sottomisura 7.3 all'interno delle quali

finora si registrano connessioni al massimo a 10 Mbps.

Gli interventi finanziabili con la sottomisura sono investimenti per:

A. creazione di nuove infrastrutture a banda larga e ammodernamento delle esistenti.

Per questa tipologia si prevede di estendere anche alle aree rurali le attività già previste per l'ambito industriale coperto con fondi FESR. Si prevede così di ampliare tali interventi relativi alla cosiddetta Banda Ultralarga (almeno il 30 Mbps e 100 Mbps) collocati lungo la dorsale della FI PI LI (coperti dagli interventi FESR) alle zone cosiddette C2 e D per il mondo rurale. Ovviamente l'infrastruttura risultante è aperta a tutti gli operatori su base non discriminatoria.

B. Aggiornamento delle infrastrutture a banda larga esistenti (per una maggiore affidabilità, velocità, capacità, portata, una migliore qualità del servizio).

Sarà migliorata e potenziata la connessione a Banda Larga già prevista e coperta dai precedenti fondi FEASR 2007-2013, sempre per le zone C2 e D, con particolare attenzione a quei territori a completo fallimento di mercato partendo dove ad oggi non è presente nessun collegamento alla rete o comunque dei collegamenti che non garantiscono adeguati livelli di servizio.

Saranno effettuati interventi di Banda Larga e Ultralarga via CAVO, via SATELLITE, via RADIO.

8.2.7.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale.

8.2.7.3.3.3. Collegamenti con altre normative

- Regime d'aiuto di cui alla Decisione CE C(2010) 2956 del 30 aprile 2010 (Aiuto di Stato n. 646/2009
- Regime d'aiuto n. SA.33807 (2011/N) concernente l'attuazione del progetto "Piano Nazionale Banda Larga Italia", approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2012) 3488 del 24 Maggio 2012
- Art. 30 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito in legge 15 luglio 2011 n. 111, ai sensi del quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito il "Progetto Strategico Banda Ultralarga", finalizzato alla realizzazione di reti di nuova generazione e la diffusione tra la popolazione di servizi integrati di comunicazione elettronica, in linea con le direttive europee in materia
- Regime d'Aiuto n. SA.34199 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2012) 9833 del 18 dicembre 2012, conseguente alla notifica del 4 giugno 2012 da parte del Ministero dello Sviluppo Economico alla Commissione europea riguardo il "Progetto Strategico Banda ultralarga", (Caso SA.34199 - Strategia digitale italiana) finalizzato alla realizzazione di reti di nuova generazione e la diffusione tra la popolazione di servizi integrati di comunicazione elettronica, in linea con le direttive europee in materia
- Strategia per la crescita digitale 2014-2020, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Italia.

- Regime d'Aiuto n. SA.41647 (2016/N) – Strategia Banda Ultralarga, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2016) 3931 final del 30 giugno 2016.

8.2.7.3.3.4. Beneficiari

Enti Pubblici, Agenzie ed Enti strumentali degli stessi e Società dagli stessi controllate. Tali soggetti devono agire nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici.

8.2.7.3.3.5. Costi ammissibili

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali", ai fini della presente sottomisura si applica quanto segue:

1. I costi eligibili, conformemente con quanto previsto nell'Art. 45 del Reg. UE 1305/2013 sono i seguenti:
 - a. Creazione di nuove infrastrutture a banda larga, con concessione dell'accesso, comprese le infrastrutture di backhaul e gli impianti al suolo (sistemi fissi, terrestri senza fili, satellitari o una combinazione di tali sistemi)
 - b. Potenziamiento delle infrastrutture a banda larga esistenti
 - c. Installazione di infrastrutture passive per la banda larga (opere di ingegneria civile quali condotti e altri elementi della rete come la fibra spenta), anche in sinergia con altre infrastrutture (energia, trasporti, impianti idrici, reti fognarie).
 - d. Spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere da a) a c) come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere da a) a c).

Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammesse nel limite del 10% da applicarsi così come indicato al precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali";

Gli investimenti sono ammessi al sostegno se sono rispettate le condizioni di complementarietà descritte nel paragrafo 14 "Informazione di complementarietà".

Le regole per calcolare i costi indiretti sono indicate all'art. 68, *par. 1 lett. b* del Regolamento Comune - Reg. (UE) 1303/13.

Per i costi del personale si applicano le tabelle standard di costi unitari, elaborate da Infratel Italia Spa nel documento "Metodologia di individuazione delle opzioni di costo semplificato applicabili alle attività progettuali affidate all'ente in house Infratel Italia Spa per l'attuazione del Grande Progetto Banda Ultralarga". Tale metodologia è stata predisposta ai sensi del paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 5, lettera a), punto ii) dell'articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, ed approvata con Delibera GR n. 229 del 25 febbraio 2019 "Reg. Ue 1305/2013- FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione

costi standard per la sottomisura 7.3 BUL (Banda Ultra Larga).

Ai richiedenti il contributo è richiesta in sede istruttoria l'effettuazione del calcolo delle eventuali entrate nette in riferimento all'art. 61 del Reg. (UE) 1303/13.

8.2.7.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

I costi eligibili per gli investimenti sulle infrastrutture a banda larga sono quelli definiti nella “Guida agli investimenti per la banda larga”[1] e non sono modificati rispetto a quelli definiti per il periodo di programmazione 2007-2013.

Gli interventi per la copertura delle aree non raggiunte da banda larga devono rispettare i criteri, le condizioni e limitazioni indicate nella Decisione della Commissione Europea *C(2012) 9833 del 18 dicembre 2012 e con Decisione C(2016) 3931 final del 30 giugno 2016.*

[1] Guida agli investimenti per la banda larga. Report finale. Settembre 2011.

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/broadband2011/broadband2011_en.pdf

8.2.7.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sarà data priorità agli interventi nelle aree con minore densità di abitanti, dove l'intervento pubblico è maggiormente giustificato dalla difficoltà di funzionamento del mercato.

8.2.7.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Le azioni sulla banda larga sono finanziate nella misura massima prevista dalla Decisione CE *C(2012) 9833 del 18 dicembre 2012 e con Decisione C(2016) 3931 final del 30 giugno 2016.* In essa è stabilito che l'intensità dell'aiuto è pari al 100% del costo totale ammissibile.

Per i costi del personale si applicano le tabelle standard di costi unitari, elaborate da Infratel Italia Spa nel documento “Metodologia di individuazione delle opzioni di costo semplificato applicabili alle attività progettuali affidate all'ente in house Infratel Italia Spa per l'attuazione del Grande Progetto Banda Ultralarga”. Tale metodologia è stata predisposta ai sensi del paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 5, lettera a), punto ii) dell'articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, ed approvata con Delibera GR n. 229 del 25 febbraio 2019 “Reg. Ue 1305/2013- FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione costi standard per la sottomisura 7.3 BUL (Banda Ultra Larga).

8.2.7.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Come tutte le opere di infrastruttura pubbliche i rischi possibili sono già stati presi in considerazione , così come individuati in ambito europeo :

R.4. Non rispetto della normativa per gli appalti

R.7. Rischiosità sui Beneficiari

R.8. Non uso di ICT

R.9. Rischiosità connessa ai pagamenti

8.2.7.3.3.9.2. *Misure di attenuazione*

Per ovviare e mitigare tali rischiosità sono state messe in atto apposite misure. In particolare, tutte le operazioni sono gestite attraverso un sistema informatico di rendicontazione gestito da ARTEA con un Accordo RT-ARTEA. Pertanto fatturazione, pagamenti e liquidazione avverrà tramite tale sistema informatico.

L'individuazione dei beneficiari e il rispetto della Normativa per gli appalti saranno oggetto di specifica procedura di controllo.

8.2.7.3.3.9.3. *Valutazione generale della misura*

Trattato a livello di misura

8.2.7.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Per i costi del personale si applicano le tabelle standard di costi unitari, elaborate da Infratel Italia Spa nel documento “Metodologia di individuazione delle opzioni di costo semplificato applicabili alle attività progettuali affidate all’ente in house Infratel Italia Spa per l’attuazione del Grande Progetto Banda Ultralarga”. Tale metodologia è stata predisposta ai sensi del paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 5, lettera a), punto ii) dell'articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, ed approvata con Delibera GR n. 229 del 25 febbraio 2019 “Reg. Ue 1305/2013- FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione costi standard per la sottomisura 7.3 BUL (Banda Ultra Larga).

8.2.7.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

non pertinente

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

non pertinente

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

non pertinente

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

non pertinente

8.2.7.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle seguenti categorie, come definite nella scheda predisposta dagli uffici dei Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure":

R4 – Appalti pubblici

R7 – Selezione dei beneficiari

R8 – Sistemi informativi

R9 – Domande di pagamento

8.2.7.4.2. Misure di attenuazione

R4 – Appalti pubblici

Le modalità di verifica della corretta applicazione della normativa sugli appalti pubblici saranno dettagliate nel documento di attuazione del programma regionale di sviluppo rurale e richiamati in sede di pubblicazione dei bandi. Al momento della compilazione della domanda di aiuto sarà necessario fare riferimento alla procedura seguita.

R7 – Selezione dei beneficiari

I principi per la definizione dei criteri di selezione dei beneficiari sono chiariti all'interno delle singole schede relative alle varie sottomisure/operazioni, mentre i criteri saranno approvati dal Comitato di Sorveglianza e dettagliati nel documento di attuazione del programma regionale di sviluppo rurale, nonché richiamati in sede di pubblicazione dei bandi, come già nella programmazione 2007-2013.

R8 – Sistemi informativi

I sistemi informativi già proficuamente utilizzati nel corso della programmazione 2007-2013 saranno ulteriormente implementati laddove necessario.

R9 – Domande di pagamento

Le modalità di presentazione e gestione delle domande di pagamento saranno dettagliate nel documento di attuazione del programma regionale di sviluppo rurale e richiamati in sede di pubblicazione dei bandi, come già nella programmazione 2007-2013.

8.2.7.4.3. Valutazione generale della misura

L'Autorità di gestione e l'Organismo pagatore provvederanno a dare seguito all'attività già svolta nel corso della programmazione 2007-2013, aggiornando e implementando i documenti specifici predisposti per stabilire le procedure per la verificabilità e la controllabilità delle operazioni.

8.2.7.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

non pertinente

8.2.7.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Vedi Sottomisura 7.2

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Vedi Sottomisura 7.2

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

non pertinente

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Vedi Sottomisura 7.2

8.2.7.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

non pertinente